




# ScuDo

Scuola di Dottorato ~ Doctoral School

WHAT YOU ARE, TAKES YOU FAR



# **Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino**

Approvato dal Senato Accademico del 4 luglio 2013

Emanato con Decreto Rettoriale n. 254 del 5 luglio 2013

Modificato successivamente con D.R. n. 260 del 27 giugno 2014  
e con D.R. n. 288 del 25 giugno 2015

*in vigore dal 5 luglio 2013*

<b>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....</b>	<b>3</b>
Art. 1- Ambito di applicazione .....	3
Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca.....	3
Art. 3 - Durata del Dottorato di Ricerca .....	3
<b>TITOLO II – LA SCUOLA DI DOTTORATO .....</b>	<b>3</b>
Art. 4 – Finalità della Scuola di Dottorato.....	3
Art. 5 – Struttura della Scuola di Dottorato .....	4
Art. 6 - Nomina del Direttore della Scuola di Dottorato .....	5
<b>TITOLO III – ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA .....</b>	<b>6</b>
Art. 7 - Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca .....	6
Art. 8 – Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca .....	6
<b>TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....</b>	<b>7</b>
Art. 9 - Organi dei corsi di dottorato di ricerca .....	7
Art. 10 – Tutori .....	8
<b>TITOLO V – FORME DI COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E GLI ENTI ESTERNI.....</b>	<b>9</b>
Art. 11 - Collaborazione con le imprese e gli enti esterni .....	9
Art. 12 – Dottorato in esercizio di apprendistato.....	9
Art. 13 – Dottorato industriale .....	10
<b>TITOLO VI – INTERNAZIONALIZZAZIONE .....</b>	<b>10</b>
Art. 14 – Internazionalizzazione del Dottorato.....	10
Art. 15 - Accordi di co-tutela .....	11
<b>TITOLO VII – AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....</b>	<b>11</b>
Art. 16 - Ammissione ai corsi di dottorato .....	11
Art. 17 – Bando di ammissione .....	12
Art. 18 - Trasferimenti da altre università .....	12
<b>TITOLO VIII – DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI .....</b>	<b>13</b>
Art. 19 – Frequenza dei corsi di dottorato .....	13
Art. 20 – Sospensione della frequenza.....	14
Art. 21 – Borse di studio .....	14
Art. 22 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato .....	15
Art. 23 - Collaborazioni per attività di supporto alla didattica.....	15
Art. 24 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi.....	15
<b>TITOLO IX – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA.....</b>	<b>15</b>
Art. 25 – Redazione della tesi di dottorato .....	15
Art. 26 – Ammissione all'esame finale .....	15
Art. 27 – Esame finale .....	16
<b>TITOLO X – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>16</b>
Art. 28 - Anno Accademico.....	16
Art. 29 – Norme finali .....	16

## **Titolo I - Principi generali dei corsi di dottorato di ricerca**

### **Art. 1- Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del DM 8 febbraio 2013, n. 45 e s.m.i. e dello Statuto del Politecnico di Torino.
2. Il presente Regolamento riguarda i principi generali che regolano le attività del Dottorato di ricerca al Politecnico di Torino. Le modalità tecniche di applicazione saranno contenute nel documento "MODALITA' OPERATIVE per l'applicazione del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino" (nel seguito "modalità operative") redatto e aggiornato dalla Scuola di Dottorato, previa approvazione del Consiglio della Scuola stessa ed in accordo con le linee di indirizzo definite dal Senato Accademico.
3. Per i corsi di dottorato di ricerca istituiti in convenzione o consorzio con altre università e enti di ricerca pubblici o privati valgono anche le norme previste dalle specifiche convenzioni.

### **Art. 2 - Finalità del Dottorato di Ricerca**

1. Obiettivo del Dottorato di ricerca è formare ricercatori di alta qualificazione fornendo le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti all'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

### **Art. 3 - Durata del Dottorato di Ricerca**

1. I corsi di dottorato attivati al Politecnico di Torino hanno di norma durata triennale, salvo quanto diversamente disposto da specifici accordi stipulati dall'Ateneo o nell'ambito di progetti internazionali.

## **Titolo II – La Scuola di Dottorato**

### **Art. 4 – Finalità della Scuola di Dottorato**

1. La Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino (di seguito indicata come Scuola) è istituita con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione in attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli organi di governo dell'Ateneo.
2. La Scuola si pone come obiettivo di armonizzare i vari corsi di dottorato, pur preservandone le indispensabili specificità, coordinarne le attività formative e culturali,

controllarne la qualità, promuovere e gestire le scelte strategiche e di politica scientifica che coinvolgono il Dottorato di ricerca, come definite dagli Organi di governo dell'Ateneo

3. La Scuola di Dottorato, d'intesa coi Dipartimenti, organizza l'attività formativa di terzo livello e promuove lo sviluppo di competenze trasversali, a completamento delle conoscenze tecnologiche di alta specializzazione fornite dai singoli corsi di dottorato.

### **Art. 5 – Struttura della Scuola di Dottorato**

1. Sono organi della Scuola di Dottorato: il Direttore, il Consiglio, il Comitato Esecutivo.
2. Il Direttore è il responsabile della Scuola, ne indirizza le attività, la rappresenta, ne definisce le modalità operative, presiede il Consiglio della Scuola e il Comitato Esecutivo.
3. E' facoltà del Direttore designare un Vice Direttore che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento. Nel quadro di un programma coordinato di attività, il Direttore può avvalersi di delegati, nel numero massimo di sei, scelti tra professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo definendone i compiti e gli ambiti di competenza.
4. Il Consiglio della Scuola di Dottorato ha i seguenti compiti:
  - definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola di Dottorato e delle Scuole di specializzazione;
  - coordinare le attività didattiche inerenti i corsi di dottorato e di specializzazione;
  - promuovere gli aspetti culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con università, enti, istituzioni e centri di ricerca nazionali e internazionali;
  - esprimere parere obbligatorio in merito all'istituzione di un nuovo corso di dottorato;
  - contribuire all'elaborazione delle modalità operative per la gestione dei corsi di dottorato, incluse le modalità per l'accesso e per il conseguimento del titolo finale;
  - definire le materie di competenza del Comitato Esecutivo;
  - nominare i componenti del Comitato Esecutivo.
5. Il Consiglio della Scuola è costituito da:
  - a) il Direttore della Scuola;
  - b) cinque professori universitari anche esterni al Politecnico di Torino, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza della loro attività scientifica;
  - c) i Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino e dai Direttori delle Scuole di Specializzazione;
  - d) tre rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi del Politecnico di Torino, eletti con modalità definite dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo e in altri organi collegiali.
6. Il mandato dei membri del Consiglio di cui alla lettera b) del precedente comma dura tre anni. Il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera d) dura due anni, rinnovabile una sola volta, purché permanga lo status di dottorando/specializzando.
7. Il Consiglio può ampliare la sua composizione con rappresentanti, con ruolo consultivo, di enti di ricerca, enti territoriali, strutture produttive ed associazioni che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola, referenti di Ateneo di corsi di dottorato istituiti in convenzione con altre università di cui il Politecnico non sia sede amministrativa.

8. Al Consiglio della Scuola si applicano le norme di funzionamento degli organi collegiali previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
9. Il Comitato Esecutivo è composto dal Direttore della Scuola e da cinque componenti del Consiglio della Scuola individuati dal Consiglio stesso, tra cui almeno un dottorando/specializzando.
10. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma nell'incarico per una sola volta, e delibera su tutte le materie per le quali è stato delegato dal Consiglio.

#### **Art. 6 - Nomina del Direttore della Scuola di Dottorato**

1. Il Direttore della Scuola è un professore di prima fascia dell'Ateneo nominato dal Rettore su indicazione del Consiglio della Scuola. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Le candidature sono presentate con il sostegno di almeno 15 e non più di 20 firme di docenti appartenenti ad almeno tre diversi Dipartimenti dell'Ateneo. Ciascuna candidatura è corredata dal CV del candidato dal quale si possa evincere:
  - l'elevato profilo scientifico;
  - dimostrate capacità organizzative-gestionali nel settore della ricerca scientifica e della didattica;
  - dimostrata capacità di attivare collaborazioni e scambi internazionali;
  - dichiarazione di essere disponibile a non ricoprire, in caso di nomina, altri eventuali incarichi che appaiano palesemente incompatibili con gli oneri della Direzione o conducano a conflitto di interessi.
3. Qualora le candidature pervenute siano superiori a quattro, le stesse sono inviate ad un comitato di valutazione esterno individuato dal Senato Accademico, al fine di selezionare una rosa di massimo quattro candidati motivando le ragioni della selezione. Il Comitato è costituito da tre personalità con caratteristiche di chiara fama e alta reputazione scientifica, di preferenza Direttori di Scuole di Dottorato di altri Atenei selezionati sulla base della reputazione e qualificazione delle loro Scuole, previa verifica di assenza di ogni coinvolgimento con i candidati.
4. Il Decano dei Coordinatori dei corsi di dottorato indice una riunione del Consiglio della Scuola, alla quale verrà invitato il Rettore, nel corso della quale il Consiglio designerà il proprio candidato con votazione a scrutinio palese e maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; nel caso in cui nessun candidato conseguisse tale maggioranza, si procederà nella stessa seduta ad un ballottaggio fra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato che raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti sarà il docente che il Consiglio indicherà al Rettore affinché ne valuti la nomina a Direttore della Scuola di Dottorato.
5. Ai fini delle procedure indicate dal precedente comma 4, si specifica che hanno diritto di voto le sole componenti b), c) e d) del Consiglio della Scuola, così come definite nell'art. 5. Con riferimento ai componenti di cui alla lettera c) esprimono il proprio voto i Coordinatori dei corsi di dottorato attivati nello stesso anno accademico in cui si svolgono le votazioni.
6. Il professore che assume la funzione di Direttore della Scuola di Dottorato deve esercitare l'opzione di tempo pieno prima della nomina.
7. Esiste incompatibilità tra la carica di Direttore della Scuola e di Coordinatore di un corso di dottorato.

## **Titolo III – Istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca**

### **Art. 7 - Istituzione dei corsi di dottorato di ricerca**

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati, previo accreditamento concesso dal MIUR su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le previsioni delle normative vigenti.
2. I corsi sono proposti da un gruppo sufficientemente ampio di docenti (almeno pari al numero minimo di componenti del Collegio docenti richiesto per l'accREDITamento), previo atto di assenso di tutti i Dipartimenti che garantiscono la disponibilità delle loro strutture.
3. La procedura di istituzione prevede:
  - a) il parere obbligatorio del Consiglio della Scuola;
  - b) il parere positivo del Nucleo di Valutazione all'Ateneo sul rispetto dei requisiti per l'accREDITamento dei corsi di dottorato;
  - c) il parere obbligatorio del Senato Accademico
  - d) la delibera di richiesta di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Le tematiche di ciascun corso di dottorato si debbono riferire ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Il corso può essere organizzato in curricula. Le denominazioni dei Corsi e l'istituzione degli eventuali curricula sono valutati dall'ANVUR in sede di accREDITamento dei corsi. In caso di esito positivo, il titolo rilasciato potrà fare esplicito riferimento ai curricula accREDITati.
5. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in convenzione con altre università italiane e straniere, con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, con imprese che svolgono qualificata attività di ricerca e sviluppo, secondo le disposizioni delle normative vigenti, purché vengano fatte salve le garanzie di elevata qualificazione culturale e scientifica del corso di dottorato proposto, di reciprocità nella messa a disposizione delle risorse. Le modalità di attivazione e funzionamento di tali corsi di dottorato sono definiti da un'apposita convenzione, redatta secondo le modalità operative della Scuola di Dottorato e sottoposta all'iter approvativo di cui al comma 3 del presente articolo.
6. E' compito della Scuola di Dottorato provvedere ad inoltrare la domanda di accREDITamento al MIUR per tutti i corsi di dottorato aventi sede amministrativa presso il Politecnico di Torino.
7. L'accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi, avente durata quinquennale e concessa tramite decreto ministeriale, nonché nella verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per l'accREDITamento.
8. La delibera di attivazione è adottata dal Consiglio di Amministrazione in seguito al decreto ministeriale di accREDITamento.
9. Nel caso di modifiche sostanziali al corso di dottorato, si deve seguire l'iter previsto per l'istituzione di un nuovo corso di dottorato.

### **Art. 8 – Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca**

1. L'attività di monitoraggio dei corsi di dottorato, diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento, è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna.
2. La perdita di uno o più requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR e comporta, con effetto immediato, la sospensione dell'attivazione di un nuovo ciclo di dottorato per il corso interessato.
3. La Scuola può redigere una relazione da sottoporre al Nucleo di Valutazione circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati, adottando indicatori quantitativi e/o qualitativi propri, in un'ottica di qualificazione delle attività formative e di ricerca dei corsi.
4. La Scuola relaziona periodicamente agli organi di governo circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati.

## **Titolo IV – Organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca**

### **Art. 9 - Organi dei corsi di dottorato di ricerca**

1. Sono organi di ciascun corso di dottorato il Coordinatore ed il Collegio dei Docenti.
2. Il Coordinatore è un professore di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo eletto dai membri del Collegio dei Docenti. Egli è chiamato a dirigere, per capacità ed esperienza, il corso di dottorato di ricerca; il coordinamento può essere affidato anche ad un professore di seconda fascia a tempo pieno nei casi previsti dalla normativa vigente. La durata del mandato è triennale con possibilità di riconferma nell'incarico per una sola volta indipendentemente dalla durata dei mandati precedentemente espletati. L'elettorato passivo è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In caso di dimissioni anticipate, il nuovo Coordinatore resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del precedente Coordinatore.
3. Il Coordinatore è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
  - coordina ed organizza le attività formative e amministrative del corso di dottorato;
  - è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
  - convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
  - comunica al Direttore della Scuola di Dottorato le decisioni adottate dal Collegio dei Docenti;
  - può nominare un Vice-Coordinatore, scelto all'interno del Collegio dei Docenti, in grado di sostituirlo nelle sue funzioni in caso d'impedimento o di malattia;
  - espleta le funzioni per le quali sia stato delegato dal Collegio dei Docenti.
  - relaziona annualmente sull'attività del dottorato ai Consigli di Dipartimento dei Dipartimenti interessati.
4. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, sovrintende al complesso delle attività formative del corso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi attraverso l'identificazione dei loro tutori, verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi.

5. Il Collegio dei Docenti è composto da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Il Collegio deve essere composto da minimo sedici membri, di cui almeno 12 professori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Fa parte del Collegio anche un rappresentante dei dottorandi, eletto dai dottorandi attivi iscritti a quel corso, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. A discrezione del Collegio dei Docenti, in casi di provato interesse scientifico, rappresentanti di enti pubblici e privati presso cui si svolge la ricerca e di enti esterni finanziatori di borse di dottorato possono essere aggregati al Collegio, senza diritto di voto e limitatamente alle riunioni che li riguardano.
6. La composizione del Collegio dei Docenti deve in ogni caso rispettare le disposizioni ministeriali relative ai requisiti per l'accreditamento. I membri del Collegio devono possedere documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento del corso di dottorato.
7. Nel caso di dottorati di ricerca attivati in convenzione o consorzio, la composizione del Collegio dei Docenti deve assicurare un'equilibrata presenza di docenti appartenenti a tutti gli enti partecipanti, garantendo altresì il rispetto dei requisiti ministeriali per l'accreditamento.
8. Il Collegio docenti aggiorna annualmente la propria composizione che viene periodicamente verificata dal Senato Accademico. Nel caso di candidature di docenti afferenti ad altri Atenei, l'ammissione è subordinata al nulla osta dell'organo competente dell'Ateneo di appartenenza. La partecipazione di docenti del Politecnico a Collegi di Corsi attivati da altri Atenei è subordinata al nulla osta da parte del Senato Accademico. I docenti garanti del requisito minimo di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del DM 8 febbraio 2013 n. 45 e s.m.i. non possono appartenere ad altri Collegi di Dottorato su base nazionale.
9. Il Collegio dei Docenti ha i seguenti compiti di proposizione e controllo delle attività programmate dal corso di dottorato, in accordo con le modalità operative della Scuola:
  - approva il curriculum formativo e di ricerca di ciascun dottorando e ne individua il tutore/i tutori;
  - definisce e organizza l'offerta didattica di III livello attinente allo specifico corso di dottorato;
  - definisce i criteri minimi per le attività formative e di ricerca dei dottorandi;
  - monitora in itinere la continuità e la qualità dell'attività dei dottorandi e interviene in caso di deviazione dai criteri definiti;
  - in casi particolari, su segnalazione del tutore, può deliberare la decadenza del dottorando dal corso di dottorato, anche in corso di anno;
  - valuta, alla fine di ciascun anno, la relazione sulle attività svolte dai dottorandi ai fini del giudizio sull'ammissibilità o meno all'anno di corso successivo o all'esame finale;
  - promuove le collaborazioni e gli scambi con le altre università italiane e straniere e con enti pubblici e privati che svolgono specifica e qualificata attività di ricerca ai fini del migliore svolgimento delle attività dei dottorandi.

## **Art. 10 – Tutori**

1. A ciascun dottorando il Collegio dei Docenti assegna un tema di ricerca ed un tutore accademico sotto la cui supervisione si sviluppa il percorso formativo e di ricerca. In caso di collaborazione con un'azienda o un ente di ricerca, possono essere individuati dei co-tutori esperti qualificati del settore oggetto di indagine, anche esterni all'Ateneo e alle altre sedi consorziate, che partecipino alla supervisione delle attività di ricerca del dottorando.
2. Il tutore, coadiuvato da eventuali co-tutori, ha il compito di guidare ed assistere il dottorando nella formulazione del piano di studio ed è il principale responsabile e referente presso il Collegio dei Docenti delle attività svolte dal dottorando e dello stato di avanzamento della sua ricerca. Il Collegio dei Docenti acquisisce la relazione ed il giudizio del tutore per l'ammissione del dottorando all'anno successivo o all'esame finale.
3. I tutori e i co-tutori non appartenenti al Collegio dei Docenti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali si dibatte di materia che li coinvolga.
4. I dottorandi sono tenuti ad avere un contatto continuo con il tutore, per condividere la scelta delle attività più adatte al progetto di ricerca, per aggiornarlo e per discutere dell'avanzamento della ricerca in vista della stesura finale della tesi di dottorato.
5. La sostituzione del tutore è considerato un evento eccezionale, che deve essere adeguatamente motivata con una richiesta formale e documentata, sottoposta al Collegio dei Docenti.

## **Titolo V – Forme di collaborazione con le imprese e gli enti esterni**

### **Art. 11 - Collaborazione con le imprese e gli enti esterni**

1. La Scuola di Dottorato promuove il confronto con il sistema socio-economico ed il coinvolgimento attivo delle industrie tecnologicamente più avanzate per lo sviluppo di attività congiunte di formazione e ricerca attraverso un intenso interscambio di conoscenze e l'utilizzazione integrata delle competenze.
2. La Scuola di Dottorato, oltre a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 7, può proporre convenzioni o intese di collaborazione mirate al finanziamento di una o più borse di dottorato con grandi imprese, piccole e medie imprese, imprese artigianali e altri soggetti esterni all'amministrazione universitaria.
3. Le convenzioni, di cui al presente articolo e ai successivi artt. 12 e 13, devono comunque prevedere che:
  - la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'università, fermo restando che al tutore universitario designato dal Collegio dei Docenti possa essere affiancato un tutore esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo;
  - eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale siano regolati da specifici accordi.

### **Art. 12 – Dottorato in esercizio di apprendistato**

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 e della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è possibile svolgere un percorso di alta formazione in esercizio di apprendistato per l'acquisizione del titolo di Dottore di Ricerca ed essere contemporaneamente assunti, con contratto di apprendistato, da un'impresa e da enti esterni.
2. Il candidato selezionato è ammesso al Dottorato senza borsa di studio e assunto presso l'azienda con contratto di apprendistato di durata equivalente a quella del percorso formativo. Ai fini dell'erogazione delle attività formative e del tutoraggio, il Politecnico di Torino e l'impresa adottano adeguate forme di coordinamento ed integrazione lungo l'intera durata del contratto.
3. Il contratto di apprendistato stipulato ai sensi del sopracitato D.Lgs. n. 276/2003 termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.
4. Il dottorando è pertanto sottoposto a tutti gli obblighi previsti per i dottorandi del suo corso; qualora, per qualsiasi ragione, il dottorando dovesse abbandonare il corso di dottorato, sarà risolto anche il contratto di apprendistato e viceversa.
5. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in esercizio di apprendistato coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Dottorato di ricerca e per l'assunzione in apprendistato. La valutazione comparativa dei candidati e la pubblicazione dei risultati saranno effettuate da un'apposita commissione giudicatrice che può includere rappresentanti dell'azienda.

### **Art. 13 – Dottorato industriale**

1. Le università possono attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
2. Tali convenzioni stabiliscono, tra l'altro, il programma e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
3. Per i percorsi di dottorato industriale è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.

## **Titolo VI – Internazionalizzazione**

### **Art. 14 – Internazionalizzazione del Dottorato**

1. Il Politecnico considera strategica la dimensione internazionale del Dottorato di ricerca e sostiene la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione superiore e della ricerca; promuove e sostiene la mobilità internazionale di studenti, professori e ricercatori; promuove la partecipazione dei dottorandi a progetti internazionali di

formazione e di ricerca, anche col rilascio di titoli doppi o congiunti, sulla base di specifici accordi.

2. Il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del Politecnico di Torino può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; una quota delle borse e delle altre fonti di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.
3. Nel caso di posti riservati, di cui al precedente comma 2, possono essere previste procedure di ammissione differenziate. Progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono prevedere specifiche modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
4. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento delle attività di ricerca di alto livello internazionale, è possibile attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità.

#### **Art. 15 - Accordi di co-tutela**

1. Al fine di promuovere e agevolare la cooperazione internazionale nell'ambito del Dottorato, l'Ateneo stipula con altre università e istituzioni estere convenzioni, che definiscono le concrete modalità di cooperazione, ed in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela.
2. L'accordo di co-tutela di dottorato richiede lo svolgimento di un periodo di ricerca alternato presso il Politecnico di Torino e l'università partner per l'elaborazione di una tesi, elaborata sotto la supervisione di due direttori di tesi, uno per ciascuna università, ed il conseguimento del titolo di Dottorato presso entrambe le istituzioni coinvolte.
3. Le modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca ed i requisiti per il rilascio del titolo sono disciplinati da apposita convenzione secondo quanto definito nelle modalità operative.

### **Titolo VII – Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca**

#### **Art. 16 - Ammissione ai corsi di dottorato**

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante idonea valutazione comparativa dei candidati sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi indicativamente entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea magistrale o di titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, che non sono già stati dichiarati equipollenti alla laurea magistrale da un'università italiana, è valutata da un'apposita commissione di Ateneo. La dichiarazione di idoneità ha valore ai soli fini dell'ammissione al concorso di Dottorato.
4. Il Consiglio della Scuola stabilisce i requisiti per l'ammissione ai corsi di dottorato.

5. L'attribuzione delle borse per ogni corso di dottorato può avvenire mediante graduatorie separate che valutino l'idoneità dei candidati a svolgere le differenti attività di ricerca.
6. Nel caso di corsi di dottorato istituiti in convenzione o consorzio con altre università, le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi di convenzione o consorzio.

### **Art. 17 – Bando di ammissione**

1. Il bando per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, emanato dal Rettore del Politecnico di Torino, è redatto in italiano e in inglese in conformità con quanto disciplinato nel presente regolamento e secondo le modalità operative della Scuola.
2. Il bando è pubblicizzato in via telematica sul sito del Politecnico, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MIUR.
3. Il bando di ammissione indica:
  - a) i corsi di dottorato attivati;
  - b) il numero di posti disponibili per ciascun corso di dottorato, inclusi eventuali posti riservati di cui al comma 2 del precedente art. 14;
  - c) il numero delle borse di studio per ciascun corso di dottorato;
  - d) il numero dei contratti di apprendistato e di eventuali altre fonti di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università;
  - e) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste;
  - f) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - g) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti;
  - h) le modalità di formulazione delle graduatorie;
  - i) le modalità di assegnazione delle borse di studio;
  - j) l'ammontare della borsa di studio;
  - k) le modalità per l'immatricolazione ai corsi di dottorato;
  - l) i contributi e le tasse a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri.

### **Art. 18 - Trasferimenti da altre università**

1. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca presso altra università, italiana o straniera, o che abbiano svolto un'attività di alta formazione e ricerca riconosciuta dalla Scuola come equivalente, possono chiedere nulla osta preventivo all'iscrizione al secondo anno di corso di dottorato presso il Politecnico di Torino alle seguenti condizioni:
  - a) che esista fra i corsi di dottorato che afferiscono alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino corrispondente corso di dottorato con analoghi obiettivi formativi e di ricerca;
  - b) che il dottorando documenti gli insegnamenti superati con profitto nella università di provenienza e che tali insegnamenti vengano riconosciuti, dal Collegio dei Docenti interessato, come equivalenti a quelli richiesti dal corso di dottorato del Politecnico per l'accesso al secondo anno;
  - c) che il dottorando superi positivamente un colloquio di valutazione presso il Collegio dei Docenti interessato;

- d) che il dottorando sia stato ammesso al secondo anno dal Collegio dei Docenti dell'università di provenienza.
2. Nel caso venga concesso il nulla osta preventivo di cui al comma precedente, il trasferimento può essere effettuato, previa documentata cessazione del rapporto con l'università di provenienza, con l'iscrizione al secondo anno, in ogni caso senza il beneficio di borsa di studio. Il posto relativo deve essere compreso fra quelli programmati per il corso di dottorato ricevente.
  3. Il Collegio dei Docenti interessato stabilisce il numero di crediti riconoscibili in riferimento agli insegnamenti seguiti con profitto presso l'università di provenienza e individua il docente tutore.

## **Titolo VIII – Diritti e doveri dei dottorandi**

### **Art. 19 – Frequenza dei corsi di dottorato**

1. Salvo quanto disposto dagli art. 12 e 13, l'ammissione ad un corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio dei docenti potrà autorizzare i dottorandi a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. Fatto salvo quanto disposto all'art. 12 comma 2 del DM 8 febbraio 2013, n. 45, ai dottorandi possono essere attribuiti incarichi di supporto alla ricerca e di limitata collaborazione in supporto alla didattica, previa autorizzazione del Coordinatore del Corso di dottorato.
2. Il dottorando è uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello e non può avere contemporanea iscrizione ad altro corso di dottorato, corso di studi universitario o corso di specializzazione, in Italia o all'estero.
3. Il dottorando può svolgere periodi di formazione o ricerca presso altre università, Istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri fino ad un massimo di 18 mesi complessivi nel triennio, concordati con il tutore.
4. Ai cittadini stranieri è richiesta l'inclusione nel curriculum formativo della frequenza di un corso di lingua italiana o l'attestazione della conoscenza della lingua italiana da parte del Centro Linguistico di Ateneo.
5. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando è tenuto a presentare una relazione particolareggiata al Collegio dei Docenti sulle attività formative e di ricerca svolte affinché il Collegio possa valutarne il passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che si tratti di dottorandi del primo e secondo o terzo anno di corso. Le modalità operative della Scuola possono prevedere ulteriori e diverse forme di valutazione della attività di formazione e ricerca per i dottorandi.
6. In seguito al parere favorevole del Collegio dei Docenti, il dottorando deve presentare domanda di iscrizione all'anno successivo o all'esame finale e provvedere al regolare pagamento delle tasse e dei contributi previsti.
7. Un'eventuale valutazione negativa da parte del Collegio dei Docenti comporta la decadenza dal Dottorato.
8. Il Collegio dei Docenti può deliberare la decadenza di un dottorando anche nel corso dell'anno. Il tutore è tenuto a segnalare immediatamente le situazioni critiche al Coordinatore che ne darà notizia al Collegio dei Docenti e, in seguito a sua delibera,

agli uffici competenti, anche ai fini della sospensione del trattamento economico qualora ne ricorrano gli estremi.

### **Art. 20 – Sospensione della frequenza**

1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità prevista dalla normativa vigente. Le procedure per usufruire del congedo per maternità e paternità sono dettagliate nelle modalità operative.
2. In caso di morte, o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il dottorando può usufruire dell'astensione per paternità per tutta la durata del congedo per maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre.
3. La frequenza alle attività dei corsi di dottorato può inoltre essere sospesa su richiesta del dottorando nei casi di:
  - grave e documentata malattia;
  - specifici casi previsti dalla normativa.
4. Le modalità operative disciplinano le modalità di sospensione della frequenza e l'erogazione della borsa di studio nei casi sopradescritti.

### **Art. 21 – Borse di studio**

1. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio dell'attività del dottorando ed è erogata in rate mensili.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il Collegio dei Docenti ammetta il dottorando all'anno successivo in seguito alla verifica del completamento delle attività previste.
3. L'importo della borsa di studio è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto 18 giugno 2008 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale importo è incrementato proporzionalmente per eventuali periodi autorizzati di studio e ricerca all'estero nella misura massima del 50%, fino ad un massimo di 18 mesi nel triennio.
4. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, come previsto dalla normativa vigente. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
5. Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal corso di dottorato.
6. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni consecutivi comporta la sospensione del pagamento della borsa. E' compito del tutore segnalare al Coordinatore e agli uffici tali assenze.
7. Le borse di studio assegnate dalla Scuola di Dottorato sono cumulabili con altre borse di studio a meno di differenti disposizioni contenute negli specifici bandi e solo se queste richiedono un impegno che il Collegio dei Docenti reputi compatibile con le esigenze del corso di dottorato.
8. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai percettori di borse di studio erogate direttamente da Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

#### **Art. 22 - Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino definisce le norme relative ai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato.
2. La disciplina dei contributi universitari e degli eventuali esoneri è riportata nel Regolamento Tasse pubblicato annualmente.

#### **Art. 23 - Collaborazioni per attività di supporto alla didattica**

1. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di studio dell'università, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Tali collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le attività di formazione alla ricerca del dottorando.

#### **Art. 24 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi**

1. La titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività di ricerca dei dottorandi è regolata in coerenza con il Regolamento d'Ateneo relativo alla proprietà industriale e intellettuale e sulla base di quanto disposto dalle convenzioni sottoscritte dall'Ateneo.

### **Titolo IX – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca**

#### **Art. 25 – Redazione della tesi di dottorato**

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", si consegue a conclusione del corso di dottorato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, può essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

#### **Art. 26 – Ammissione all'esame finale**

1. Le modalità operative disciplinano la procedura con cui il dottorando è ammesso a sostenere l'esame finale.
2. La tesi di dottorato è valutata da almeno due docenti competenti sulle tematiche oggetto della tesi, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio dei docenti e a eventuali soggetti convenzionati e/o consorziati e/o finanziatori, di seguito denominati valutatori. Le procedure per la nomina dei valutatori sono definite nelle modalità operative.

3. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

### **Art. 27 – Esame finale**

1. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nelle modalità operative.
2. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. Le modalità operative normano le procedure per l'attribuzione della lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
3. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore del Politecnico di Torino, subordinatamente al deposito da parte del dottorando di una copia elettronica della tesi finale nell'archivio aperto di Ateneo, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.
4. L'Ateneo provvederà alla trasmissione obbligatoria alle Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze e al deposito nella costituenda banca dati ministeriale delle tesi di dottorato.
5. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

## **Titolo X – Norme transitorie e disposizioni finali**

### **Art. 28 - Anno Accademico**

1. L'avvio ufficiale dei corsi di dottorato coincide con l'inizio dell'anno accademico.

### **Art. 29 – Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione e si applica a partire dal XXIX ciclo. Per l'attivazione dei corsi di dottorato nell'a.a. 2013/2014 (XXIX ciclo) si fa riferimento alla nota ministeriale "Linee di indirizzo per l'avvio dei Dottorati di ricerca a.a. 2013/2014" del 22/05/2013.
2. E' fatta salva l'applicazione del precedente Regolamento in materia di Dottorato per i cicli attivati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e fino ad esaurimento degli stessi.
3. Successivamente all'avvio del XXIX ciclo di dottorato, i Collegi di Docenti avviano le procedure per il rinnovo dei Coordinatori dei corsi di dottorato, da concludersi prima dell'avvio del XXX ciclo. Il mandato di tali Coordinatori avrà durata triennale e inizierà il 1° ottobre 2014. I Coordinatori che abbiano già espletato due mandati quadriennali, non potranno venir rieletti.
4. In prima applicazione, il mandato dei Coordinatori dei corsi di dottorato attivati per la prima volta nel XXIX ciclo avrà durata quadriennale, con decorrenza dal 1° ottobre 2013.

5. Il mandato del Direttore della Scuola di Dottorato nominato per il triennio 2012/2015 scade il 30 settembre 2015.
6. Le Scuole di specializzazione, per tutto quanto non previsto o non compatibile col presente Regolamento, saranno disciplinate da apposite modalità operative.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e s.m.i., alla normativa vigente in tema di dottorati di ricerca e alle modalità operative.